Atto Normativo dell'Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Locri - Gerace

Premessa

1. L'Azione Cattolica è presente nella diocesi a partire dal 1908, con le prime Unioni Popolari costituite per lungimirante iniziativa del Vescovo Giorgio F. DELRIO, il quale ebbe ad affermare già in quegli anni: «*bisogna uscire di sacrestia ed andare in mezzo al popolo per ricondurlo a Dio*».

2. L'AC di Locri-Gerace vuole essere un gruppo di cristiani che raccogliendo il rinnovato invito dei Pastori, e le consegne di contemplazione-comunione-missione, affidate all'AC dal Santo Padre il 5.9.2004 a Loreto, si dà attivamente carico della missione della Chiesa e dei suoi grandi problemi, e che sceglie per affrontarli la strada di un servizio nella carità e di una stretta unione con il proprio Vescovo ed il Papa.

3. L'AC diocesana è dunque una scuola di vita, una scuola di formazione per laici di tutti i giorni, una scuola di amore per il prossimo e la Chiesa, una scuola di santità; infatti, nelle file dell'AC della nostra diocesi sono cresciute figure esemplari di santi laici cristiani, la cui testimonianza, fatta di preghiera e sacrificio, studio ed azione, è stata caratterizzata da un forte senso ecclesiale, dalla passione apostolica, da una profonda scelta educativa e missionaria. L'associazione prende l'impegno attraverso il suo Atto Normativo di tenerne viva la memoria, con iniziative di ricerca, promozione e testimonianza.

4. Il presente Atto Normativo trae motivo e radici dal cammino di aggiornamento che l'ACI sta percorrendo in questi ultimi anni, con la profezia, l'umiltà e la tenacia di chi vuole vivere da contemporaneo nel proprio tempo, incarnandosi nei luoghi dell'oggi, come presenza responsabile e significativa, in completa adesione a Cristo e alla sua Chiesa, e contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica nella diocesi di Locri-Gerace, ferme restando le norme dello Statuto Nazionale, ed in particolare quelle fondamentali contenute nei primi dieci articoli, ed il principio che la regola principale dei rapporti tra i soci è la vicendevole carità, risolutrice, ed interprete in caso di difficoltà o incertezza.

PARTE I - L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 1 - Denominazione, definizione e natura

1. L'Associazione diocesana di AC prende il nome di "Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Locri-Gerace", e riunisce tutti i laici della diocesi che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

2. L'associazione, che non persegue scopo di lucro, assume nell'ambito dell'Ordinamento Statale la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta "*no profit*", regolata dalle norme del Codice Civile, e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

3. La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo codice fiscale è "90004010808". Il Presidente Diocesano *pro-tempore* ne è il legale rappresentante.

4. Essa esprime il suo dono di ministerialità laicale riconosciuto dai Pastori, offrendo alla Chiesa particolare in cui è inserita il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, ma soprattutto il suo servizio per la edificazione e crescita nella comunione della intera comunità cristiana, ed il suo modo di essere per testimoniare il Vangelo nel concreto della situazione storica.
5. L'Associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa; essa è legata, inoltre, a tutte le altre associazioni diocesane da un vincolo di solidarietà, e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
6. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali; essa continua a proporre e riconoscere la formazione di associazioni interparrocchiali, e di gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione, in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Più gruppi operanti nella diocesi per i medesimi fini possono essere collegati tra loro e costituire un Movimento diocesano.

Art. 2 - Sede d

L'Associazione diocesana di AC nella Diocesi di Locri-Gerace ha sede legale e operativa presso il Seminario Vescovile S. Luigi, alla via Caprera n° 46 in Locri, nei locali del Centro Diocesano e Collegio Assistenti.

Art 3 - Presenza nella pastorale diocesana e parrocchiale

1. Consapevole e lieta per la fioritura di tante diverse esperienze e proposte nella vita ecclesiale, nel solco del rinnovamento portato dal Concilio Vaticano II, l'AC affianca, con passione e generosità, i tanti carismi presenti nella vita e negli organismi pastorali. Il suo contributo particolare e insostituibile nella vita e nelle scelte pastorali diocesane e parrocchiali si esplica, in primo luogo, nella capacità di indicare percorsi e strade nuove per il rinnovamento della comunità in senso missionario, nel rispetto dei criteri indicati dal magistero del Santo Padre e dei Vescovi; per questo fine l'AC offre un laicato capace di volgersi con sguardo adulto alle esigenze dell'annuncio e della testimonianza cristiana nel territorio della Locride.
2. Nella tradizione dell'AC della Diocesi di Locri-Gerace è insito l'impegno attivo e profetico nella pastorale ordinaria: da sempre, soci e responsabili dell'AC hanno animato i diversi settori della vita pastorale diocesana e parrocchiale.
3. L'AC è ivi presente con i propri rappresentanti, conformemente a quanto definito dagli statuti e dai regolamenti dei relativi istituti.
4. Nelle parrocchie e nelle zone pastorali della diocesi, l'Azione Cattolica si impegna particolarmente per il funzionamento dei consigli pastorali, perché essi siano sempre più segno e strumento di comunione ecclesiale e rispondano alle finalità legate all'intuizione conciliare ed alle indicazioni del proprio Vescovo.

Art 4 - Rapporto con altre aggregazioni e movimenti

1. Sia a livello diocesano che parrocchiale, l'AC è segno e motore di comunione nella comunità ecclesiale, particolarmente con e tra tutti i gruppi e movimenti laicali. Tale azione si esplica secondo le linee dettate più volte dai Pastori: un percorso comune, frutto di forte esperienza comunitaria, che plasma i cristiani in modo profondo e sereno, per sapere leggere i fatti della vita, e realizzare insieme un coerente impegno etico sul territorio ove si è in missione.

2. In tal senso, l’Azione Cattolica diocesana assume l'impegno di promuovere la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, per collaborare attivamente alle attività comuni e raggiungerne le finalità.

Art 5 - Adesione

1. L’adesione all’AC esprime la particolare dedizione dei soci alla Chiesa diocesana e al suo cammino, nella fedeltà al Vescovo e ai parroci e nella corresponsabilità della vita ecclesiale e civile.

2. L’adesione all’associazione diocesana è personale, ed esercitata nelle forme e nei modi di cui agli art. 1-5 del Regolamento Nazionale. L’adesione dà diritto al socio di partecipare attivamente alla vita associativa, e di esprimere, ove previsto, il proprio voto; lo impegna inoltre a rispettare lo Statuto e i documenti normativi dell’associazione, e gli obblighi in essi definiti.

Art. 6 - Scelte qualificanti dell’AC diocesana

1. L’Azione Cattolica italiana offre alla Diocesi la propria organizzazione e il proprio progetto formativo, per una proposta cristiana adulta fortemente orientata alla missione nel quotidiano.

2. L'AC diocesana si riconosce nelle quattro note conciliari che si possono sintetizzare in passione per la Chiesa, con responsabilità laicale, e unione in corpo organico, in collaborazione con la gerarchia, e resta fedele alla vocazione alla formazione ed alle grandi scelte associative, dalla religiosa ed apostolica, alla unitaria e democratica

3. A tal fine l’AC dedica un’attenzione ed un impegno speciale alla missione educativa, perché a qualunque età, ad ogni persona possa essere proposta una misura alta della vita cristiana ordinaria, ed offre iniziative e percorsi perché ogni aspetto della convivenza civile e delle scelte personali possa essere illuminato dal messaggio evangelico.

4. La missione dell’AC, nel particolare contesto territoriale della Diocesi di Locri-Gerace, si caratterizza per una prassi pastorale che promuova una cultura di libertà, responsabilità e gratuità, della vita e del dono, della giustizia, del perdono e della legalità.

5. L’Associazione diocesana di Locri-Gerace considera la famiglia, la scuola e il lavoro ambiti di missione privilegiati nel servizio ai soci e al territorio, sia per tradizione associativa sia per la particolare situazione locale.

6. L’AC rivolge un’attenzione particolare alla formazione umana e cristiana dei soci e dei responsabili: per raggiungere questo obiettivo, l’Associazione diocesana affianca, agli strumenti provenienti dal Centro Nazionale, percorsi e iniziative pensati per ogni fascia di età, in armonia con il cammino ordinario della Chiesa diocesana e con le iniziative parrocchiali e zonali. La cura della dimensione spirituale è centrale nella proposta formativa e specifica dell’Associazione.

7. I ragazzi e gli adolescenti sono destinatari particolari di percorsi formativi e di iniziative che aiutino a maturare un sì convinto al dono della vita e un’assunzione graduale della propria vocazione e presenza cristiana nella società.

PARTE II - VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Vita associativa diocesana

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione diocesana

Gli organi dell'Associazione diocesana sono l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea diocesana

1. L'assemblea diocesana svolge i seguenti compiti:
   a) approva i programmi triennali e annuali in accordo col Piano Pastorale della diocesi e secondo le linee programmatiche dell'Associazione nazionale;
   b) all'inizio di ogni triennio elegge i membri del Consiglio diocesano e i delegati all'Assemblea Nazionale;
   c) discute e delibera in ordine alle altre questioni di rilevante interesse per la vita dell'Associazione.

2. L'assemblea diocesana è costituita:
   - dai Presidenti delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
   - dai rappresentanti delle assemblee parrocchiali e interparrocchiali, eletti in rapporto alla consistenza numerica delle rispettive associazioni secondo le modalità specificate nel regolamento assembleare, (di cui al successivo art. 9, comma 8);
   - dai membri del Consiglio diocesano;
   - dai rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti di Azione Cattolica formalmente costituiti nella Diocesi, eletti secondo le modalità specificate nel detto regolamento assembleare.

3. Possono, altresì, partecipare all'Assemblea tutti i soci, senza diritto di voto.

4. L'Assemblea Diocesana ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Diocesano.

5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno cinque consigli parrocchiali.

6. L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9 - L'Assemblea diocesana elettiva

1. L'Assemblea Diocesana elettiva si riunisce ogni tre anni per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano e dei rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale.
2. Hanno diritto di voto i componenti di cui all'art. 8, comma 2, del presente Atto Normativo.
3. L'Assemblea elettiva è presieduta da un socio maggiorenne che abbia diritto di voto, proposto dal Presidente diocesano ed eletto per alzata di mano. Essa è validamente costituita se sono presenti almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.
4. Prima dell'inizio delle votazioni, l'Assemblea elegge, sempre per alzata di mano, il seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da 3 scrutatori.

5. Per favorire la scelta dei consiglieri, fino a tre giorni prima dell'Assemblea elettiva, i componenti della stessa possono presentare alla segreteria diocesana elenchi di persone disponibili a ricoprire l'incarico. Tali elenchi possono comprendere un numero massimo di 10 soci e devono essere sottoscritti da almeno 10 componenti l'Assemblea. Ogni socio può sottoscrivere un solo elenco. Gli elenchi hanno carattere indicativo, fermo restando il diritto di ogni socio ad essere eletto.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
7. Risulteranno eletti i soci che, per ogni fascia e articolazione, avranno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in età.
8. Le modalità di raccolta del voto vengono stabilite mediante il Regolamento che deve essere approvato con deliberazione del Consiglio diocesano uscente, prima dello svolgimento delle assemblee elettive parrocchiali e dell'assemblea elettiva diocesana

Il Consiglio diocesano

Art.10 -Funzioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano:

a) ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana;
b) predispone il programma annuale da sottoporre all'assemblea diocesana, coinvolgendo nella sua preparazione la realtà associativa;
c) cura l'attuazione dei programmi triennali ed annuali approvati dall'Assemblea diocesana;
d) formula, secondo le modalità sub art. 11, comma 4, la proposta per la nomina del Presidente Diocesano da sottoporre alla decisione del Vescovo;
e) elegge i quattro vicepresidenti (giovani e adulti), il responsabile ed il vice responsabile dell'ACR;
f) nomina il segretario e l'amministratore;
g) nomina i due membri del Comitato per gli Affari Economici, scegliendoli tra i soci che abbiano competenze in materia giuridica o tecnico-amministrativa;
h) nomina i membri cooptati;
i) nomina, ove opportuno, la coppia incaricata di curare l'attenzione particolare dell'Associazione alla pastorale familiare, che svolgerà il suo compito in stretta collaborazione con i giovani, gli adulti e l'ACR;
j) delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
k) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie ed elettive, nonché delle assemblee straordinarie, allorquando lo richiedono particolari esigenze della vita associativa diocesana;
l) definisce annualmente, su proposta della Presidenza Diocesana, le modalità di versamento dei contributi associativi che, nel rispetto dei principi e delle forme indicate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, consentano a tutti i soci una maggiore e più convinta partecipazione alla vita associativa. Esso favorisce, ancora, forme di adesione di tipo familiare e l'assunzione di diversi livelli di contribuzione, in relazione alle esigenze di sostentamento dell'Associazione diocesana.

Art. 11 - Composizione del Consiglio diocesano

1. Sono componenti del Consiglio diocesano i soci eletti dall'Assemblea diocesana elettiva in numero di 5 per ciascun settore e di 5 per l'ACR, i Segretari dei Movimenti formalmente costituiti, i membri di Presidenza che non siano già consiglieri.

2. Fanno parte, inoltre, del Consiglio diocesano:
    a) fino ad un massimo di 3 membri cooptati, con deliberazione resa a maggioranza, dallo stesso Consiglio, su proposta della Presidenza Diocesana, scelti tra i soci che abbiano rivestito incarichi associativi a livello diocesano, e/o provenienti, preferibilmente, da zone pastorali della diocesi non rappresentate in consiglio;
    b) la coppia incaricata per la pastorale familiare;
    c) un responsabile per ciascun Movimento esterno di AC;
    d) i soci eletti nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione Regionale.
3. Il Consiglio si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è presieduto dal Presidente diocesano.
4. Nella prima riunione utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva, il Consiglio provvede, con elezione a scrutinio segreto, all'indicazione della terna di nomi da sottoporre al Vescovo per la nomina del Presidente Diocesano, nonché, con le medesime modalità, all'elezione dei quattro vicepresidenti, del responsabile e del vice responsabile dell'ACR.
5. Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il segretario e l'amministratore.

Art. 12 - La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza è composta dal Presidente diocesano, da 4 vicepresidenti (giovani e adulti), dal responsabile e dal vice responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore.
2. Due dei quattro vice presidenti dedicheranno particolare cura ai giovani e gli altri due agli adulti. Tutti e quattro coadiuveranno il Presidente nel coordinamento delle attività dell'associazione.
3. La Presidenza cura l'attuazione del programma approvato dal Consiglio Diocesano sulla base degli obiettivi e delle linee fondamentali decise dall'Assemblea diocesana.
4. La Presidenza attua le decisioni assunte dal Consiglio Diocesano ed ha la responsabilità della gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, che sceglie tra i tre soci designati dal Consiglio Diocesano nel formulare la relativa proposta;
2. Coordina l'attività della Presidenza Diocesana;
3. Convoca e presiede il Consiglio Diocesano e il Comitato dei Presidenti Parrocchiali;
4. Presiede l'Assemblea Diocesana ordinaria;
5. Garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione Diocesana;
6. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione Diocesana.

Art. 14 - Il comitato dei presidenti parrocchiali

1. I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, che viene convocato almeno due volte all'anno.

2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo consultivo e istruttorio per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano, e in particolare per quelle che riguardano le attività diocesane di formazione dei formatori e la programmazione delle Settimane dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 15 - I Movimenti diocesani

1. L'AC, interessandosi alle persone nei momenti fondamentali della loro vita e credendo fermamente che nessun luogo è estraneo alla proposta del Vangelo, può, qualora particolari esigenze locali lo richiedano, creare dei Movimenti che abbiano, come obiettivo primario, la formazione e l'azione pastorale diretta a particolari soggetti e/o a specifici ambienti di vita.

2. Anche un congruo numero di soci ha la facoltà di proporre al Consiglio Diocesano, per il tramite della Presidenza Diocesana, la creazione di un Movimento, allo scopo di attuare un'azione missionaria più concreta ed incisiva nel proprio territorio.

3. Il riconoscimento del Movimento da parte del Consiglio diocesano è subordinato alla presentazione, da parte del Movimento stesso, di una "carta di identità" che espliciti:

    a) la condivisione della natura, delle finalità e della struttura dell'Azione Cattolica;
    b) il desiderio di costituirsi allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
    c) l'opzione di un ambito specifico e significativo nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l'animazione cristiana delle culture e degli ambienti;
    d) il rapporto stabile, reciproco e organico con l'Associazione diocesana e le Associazioni parrocchiali;
    e) un impegno formativo che si collochi nel quadro organico del progetto formativo dell'Associazione;
    f) la partecipazione del segretario del Movimento alla vita delle *equipes* diocesane di riferimento come fascia di età;
    g) la presenza degli aderenti al Movimento in più Associazioni Parrocchiali.

4. La costituzione del Movimento avviene con deliberazione del Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana.
5. I movimenti vengono riconosciuti dal Consiglio Diocesano in conformità alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Nazionale e del presente Atto Normativo
6. L'adesione dei membri del movimento si esprime ordinariamente per il tramite dell'Associazione parrocchiale di appartenenza; soltanto nel caso in cui l'AC non sia presente nella parrocchia di appartenenza dell'aderente al Movimento, è possibile esprimere un'adesione diocesana.
7. Il Consiglio diocesano garantisce ai Movimenti la realizzazione di rapporti organici che rendano la missione propria dei Movimenti patrimonio di tutta l'Associazione.

Art. 16 - Gli organi dei movimenti diocesani

1. Gli organi dei Movimenti sono: il segretario e la consulta.

2. Il Segretario e la Consulta vengono eletti ogni 3 anni dal Congresso di tutti i soci aderenti al Movimento.

3. Il Segretario è membro di diritto del Consiglio Diocesano.

4. Il Movimento può istituire diversi livelli di partecipazione dei propri aderenti alla vita del Movimento stesso, livelli che devono essere definiti nella carta di identità.

Gli Assistenti nell'Associazione Diocesana

Art. 17 - Presenza e compito

1. La presenza dell'Assistente, all'interno dell'ACI, è segno visibile e concreto della comunione dell'Associazione con il Vescovo e la Chiesa locale.

2. L'assistente esplica ad ogni livello associativo la sua opera di collaboratore alla missione episcopale, partecipando alla vita dell'Associazione Diocesana e sostenendone l'apostolato e l'impegno. Egli segue, con particolare cura, il percorso spirituale dei soci, accompagnandoli, con paterna attenzione, alla scoperta e alla piena espressione della loro vocazione specifica.

Art. 18 - Il Collegio Diocesano Assistenti

1. A livello diocesano, è costituito il Collegio Assistenti, nominato dal Vescovo ogni tre anni e composto dal Sacerdote Assistente generale, e da altri assistenti nominati in ragione delle diverse fasce d'età e ambiti di vita.
2. Il Collegio Assistenti partecipa alla vita associativa a tutti i livelli, negli organi rappresentativi
3. Il Collegio promuove iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza dell'Associazione e della sua singolare ministerialità da parte dei sacerdoti, degli studenti del Seminario, dei religiosi e dei ministri ordinati.
4. Il Collegio si riunisce nella sede di via Caprera 46 in Locri.

Vita associativa parrocchiale ed interparrocchiale

Art. 19 - L'Associazione parrocchiale

1. L'Associazione Parrocchiale costituisce lo strumento attraverso il quale l'Associazione Diocesana attua la sua missione, adattandola alle specifiche peculiarità ed esigenze del territorio, in stretta collaborazione con il parroco e con il Consiglio Pastorale parrocchiale.

2. Tutta la vita dell'associazione parrocchiale è improntata all'unitarietà e alla familiarità tra i suoi membri, conformandosi al modello delle prime comunità cristiane.

3. Per le esigenze legate ai cammini di formazione, vengono costituiti in essa gruppi e percorsi specifici per età, condizioni di vita, appropriazione della fede. I gruppi si caratterizzano per la presenza di una pluralità di figure educative, secondo le indicazioni del progetto formativo, e per una forte tensione spirituale e missionaria. I gruppi costituiti dialogano tra loro ed anche con i gruppi di altre associazioni parrocchiali per la realizzazione di attività comuni.

4. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono: l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

5. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione Nazionali, riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo, riferite all'Associazione diocesana.

Art. 20 - L'Assemblea parrocchiale

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: viene convocata di norma dal Consiglio parrocchiale, o da 1/3 dei soci. All'inizio di ogni anno associativo approva le linee fondamentali del cammino parrocchiale, adattando alle peculiarità ed alle esigenze del territorio di riferimento il programma diocesano. Si può riunire in relazione ai particolari momenti della vita comunitaria, per occasioni di confronto tra aderenti o per decisioni straordinarie.
2. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio Parrocchiale, che designa il nome del Presidente, e lo propone al Vescovo per la nomina, e la auspicabile consegna del mandato durante l'assemblea diocesana elettiva, seguendo le prescrizioni dell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Diocesano (di cui all'art. 9, comma 8).

Art. 21 - Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è composto di norma da tre rappresentanti dei giovani, tre rappresentanti degli adulti e da tre rappresentanti degli educatori ACR, nonché dal Presidente Parrocchiale.
2. Esso cura l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione parrocchiale; ha la responsabilità della vita ordinaria dell'Associazione, ne promuove la missionarietà; attua le linee fondamentali del cammino parrocchiale, deliberate dall'Assemblea; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
3. Entrano a far parte del Consiglio Parrocchiale un segretario ed un amministratore, designati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
4. Le associazioni parrocchiali, in relazione al numero dei soci e alle esigenze parrocchiali, possono chiedere al Consiglio diocesano l'autorizzazione ad aumentare o ridurre il numero dei consiglieri, e possono stabilire che le funzioni di amministratore vengano svolte dal segretario.

Art. 22 - Il Presidente Parrocchiale

1. Il Presidente Parrocchiale rappresenta l'Associazione parrocchiale nei rapporti con l'Associazione diocesana ed in tutte le realtà ecclesiali nelle quali l'Associazione parrocchiale è chiamata a partecipare, compreso il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
2. Il Presidente Parrocchiale rappresenta inoltre l'Associazione parrocchiale nei rapporti con le Istituzioni, previa consultazione con il Presidente diocesano.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica.
4. Egli promuove l'unitarietà associativa, curando particolarmente la partecipazione alle iniziative diocesane proposte a qualsiasi livello dall'Associazione Diocesana.

Art. 23 - Le Associazioni Interparrocchiali

2. Il Consiglio diocesano può approvare, con apposita deliberazione, la costituzione di Associazioni Interparrocchiali, che raggruppino i soci che fanno parte di due o più parrocchie.
3. Queste associazioni si articolano allo stesso modo delle associazioni parrocchiali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuoverle, laddove le situazioni parrocchiali lo consiglino, offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione, secondo l'esperienza validamente acquisita in passato in alcuni centri della diocesi (Roccella Jonica, Gioiosa Jonica etc.), e in vista della eventuale istituzione in diocesi di unità pastorali.

4. L’iniziativa, tesa alla costituzione di un’Associazione Interparrocchiale, può essere assunta oltre che dal consiglio diocesano, che si fa in questo modo interprete delle richieste dei soci, pure dai Presidenti delle Associazioni parrocchiali interessate.
5. Prima di procedere alla delibera che approva la costituzione dell’ Associazione Interparrocchiale, il Consiglio diocesano deve acquisire il parere dei parroci, e valutare l’esistenza di particolari ed effettive esigenze legate alla realtà socio-territoriale delle parrocchie.
6. La delibera del Consiglio diocesano deve essere sempre preceduta dalla richiesta o dal parere favorevole dei Consigli parrocchiali delle associazioni di AC, laddove esistenti, che intendono riunirsi nell’Associazione interparrocchiale.
7. L’adesione all’Associazione interparrocchiale rafforza il legame del socio con la parrocchia di riferimento, nella quale lo stesso continua a collaborare, animando con il servizio e la testimonianza la vita della comunità

Art. 24 - Gli Assistenti nell’Associazione Parrocchiale ed Interparrocchiale

1. A livello parrocchiale, il parroco è di norma l’assistente dell’Associazione parrocchiale. Egli viene nominato dal Vescovo, il quale può incaricare un altro sacerdote come assistente dell’intera Associazione o di una o più fasce.

2. Nell’Associazione interparrocchiale, l’assistente è nominato dal Vescovo tra i sacerdoti delle parrocchie che rientrano nell’Associazione Interparrocchiale.

PARTE III - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 25 - Risorse, patrimonio e contributi

1. Si applicano per la gestione amministrativa, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Nazionale, in special modo quelle contenute negli art. 27/29 del Reg., in merito a risorse, patrimonio e contributi.

2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Gestione e controllo delle risorse economiche

1. La Presidenza Diocesana assume in via ordinaria anche il controllo dei bilanci e delle risorse economiche dell’Associazione, ponendo al vaglio decisionale del Consiglio Diocesano le spese da effettuare, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

2. La Presidenza a tal fine si avvale dell'Amministratore (nominato secondo l'art. 11, comma 5), e coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici di cui all'art. seguente.

Art. 27 - Funzioni del Comitato per gli Affari Economici dell’Associazione diocesana

1. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall’Amministratore, che lo presiede, e da due membri dell’associazione, nominati dal Consiglio diocesano, con competenze in materia giuridica o tecnico-amministrativa.

2. Svolge funzioni consultive in ordine a:

    a) formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
    b) impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia gestionale;
    c) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, e delle attività e dei servizi correlati, in particolare al fine della previsione di programmi ed impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
    d) questioni economiche ed amministrative, ad esso sottoposte dall'Amministratore.

3. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore, almeno una volta ogni trimestre e, comunque, ogniqualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

PARTE IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le presenti norme dopo l'approvazione dell'Assemblea diocesana, secondo l'art. 14 del Reg. Naz. di AC, divengono operative a seguito della ratifica del Vescovo di Locri-Gerace, e della favorevole dichiarazione di conformità del Consiglio Nazionale.

2. Nelle more sarà applicato in diocesi l'Atto Normativo provvisorio, che sarà deliberato dal Consiglio Nazionale, secondo l'art. 34, comma 4, del Regolamento Nazionale, e il Consiglio Diocesano approverà un Regolamento Assembleare per le prossime elezioni triennali in linea al regolamento vigente ed al presente Atto Normativo.

Art. 29 - Modifiche dell'Atto Normativo

Le modifiche del presente Atto Normativo:

- devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto, e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto;
- diventano operative dopo la ratifica del Vescovo di Locri-Gerace, e la valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale dell'ACI.

Art. 30 - Lo Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diviene operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto all'*Associazione Nazionale di AC*, e, in mancanza, ad altro ente con finalità analoga, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'ACI, approvato dall'Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 (e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, con decreto di diritto canonico n. 983/03).

2. Si rinvia pure al Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana nella seduta del 13-14 marzo 2004, ed alle eventuali successive modifiche degli stessi.

^^^^^^^

Il presente atto, già integrato per recepire il parere previo del Centro Nazionale,

- è stato approvato dall'Assemblea Diocesana, all'uopo convocata il 10.10.2004;
- è stato ratificato dal vescovo di Locri-Gerace in data 7.11.2004;
- è stato dichiarato conforme con la normativa statutaria e regolamentare nazionale con delibera n° 23/04 del C. N., comunicata con nota del 29.10.2004, previo un emendamento dell'art. 29, già recepito nel testo, e con altri due suggerimenti inseriti agli art. 19 e 21, giusta mandato conferito a tale scopo dall'Assemblea Diocesana al Consiglio Diocesano, ex art. 14/7 del Reg. Naz..
- è stato registrato presso l'Ufficio di Locri dell'Agenzia delle Entrate l'1.2.2005.

^^^^^^^